Regione Puglia – Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI

Ambito di applicazione

Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi il settore della pesca e dell'agricoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (particolari condizioni), gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti gli altri settori coprendo quindi il settore dei trasporti.

Soggetti beneficiari

Imprese di piccola e media dimensione *(impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro)* regolarmente iscritte al Registro imprese e già attive, operanti nel pieno e libero esercizi. Dette imprese non devono aver restituito eventuali agevolazioni pubbliche e non devono essersi trovate nei 6 anni precedenti la data di presentazione della domanda di provvedimenti di revoca non legati alla volontà aziendale. Non devono trovarsi in condizioni tali da risultare un impresa in *difficoltà (GUCE C 244 del 01.10.2004).*

Oggetto delle agevolazioni

Aiuti agli investimenti e all'occupazione.
Aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere.
Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Aiuti alla formazione.
Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.
Aiuti in forma di garanzia.
Non sono ammissibili gli aiuti concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.

Agevolazioni concedibili

L'importo non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari *(detto periodo di riferimento è costituito dall'esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti).*
Limitazioni: imprese del settore trasporti su strada il limite è € 100.000,00.
Contributo finanziario (mezzi propri o finanziamento esterno) pari ad almeno il 20% dei costi ammissibili.
La garanzia non deve superare l'80% del prestito concesso.